

**FORMAZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
PROCEDURA OPERATIVA**

ESERCIZIO 2021

SOCIETA'

PERSONA DI RIFERIMENTO

**PERSONA DI RIFERIMENTO STUDIO MORANDI - AREA BILANCIO E SERVIZI
CONTABILI (CON)**

PIANIFICAZIONE INCONTRI PER CONTROLLI CONTABILI E FISCALI DI BILANCIO

Data	AM	PM	Data	AM	PM	Data	AM	PM	Data	AM	PM	Data	AM	PM
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PIANIFICAZIONE EVENTI AZIENDALI

	Convocazione appuntamento	CAA appuntamento	Relazione Sindaci e Revisori	Convocazione Assemblea soci	Assemblea soci	Deposito bilancio	Versamento imposte
Esempio	19 marzo	31 marzo	14 aprile	22 aprile	30 aprile	30 maggio	30 giugno
Date programmate							
	Entro il termine previsto dallo statuto.	Entro il trentesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea soci.	Le Relazioni del Collegio sindacale, o Sindaco unico, e Revisori devono essere disponibili presso la sede sociale per la visione dei soci nei 15 giorni precedenti all'Assemblea soci.	Entro il termine previsto dallo statuto.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Entro 30 giorni dall'approvazione.	Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, salvo scelta differimento di 30 giorni con maggioranza.

N.	A. ATTIVITÀ E VERIFICHE PRELIMINARI	Esito
1	<p>PRIMO ESAME DELLA SITUAZIONE CONTABILE</p> <p>Prima di iniziare i controlli di bilancio è opportuno acquisire e “cristallizzare” la situazione dei conti in modo da poter agevolmente verificare, a posteriori, le modifiche apportate alle rilevazioni contabili a seguito dei controlli da svolgere secondo la procedura in esame.</p>	
2	<p>REGOLARITÀ AGGIORNAMENTO CONTABILE</p> <p>La formazione del bilancio costituisce un momento nel quale è opportuno verificare che la contabilità generale sia aggiornata e le scritture ausiliarie di magazzino – ove la loro tenuta sia obbligatoria – siano state tenute nel rispetto dei termini di legge.</p> <p>All’uopo si suggerisce di prendere visione ed estrarre l’ultima pagina di una o più schede di mastro (ad esempio la scheda di mastro relativa alla liquidazione periodica IVA e quella di un istituto di credito).</p>	
3	<p>REGOLARITÀ DI STAMPA E ADEMPIMENTI ESERCIZIO PRECEDENTE</p> <p>La formazione del bilancio costituisce, altresì, un momento nel quale è opportuno verificare che sia stata effettuata la stampa o la scritturazione delle rilevazioni dell’esercizio precedente, nei termini di legge.</p> <p>Si verifica anche (i) la regolarità della numerazione delle pagine, della bollatura e della sottoscrizione ove previsti dalla normativa (ii) in caso di conservazione sostitutiva, la leggibilità dei file, l’esistenza della firma digitale e della marca temporale.</p>	

N.	B. STATO PATRIMONIALE	Esito
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI	
4	<p>CONSISTENZA FISICA DEI BENI</p> <p>Comunicare al referente aziendale la necessità che l’impresa verifichi periodicamente, anche mediante controlli a campione o sulla base di idonee procedure di controllo: (i) la titolarità dei beni immateriali mediante l’esame di apposite visure e (ii) la materiale esistenza in azienda dei cespiti materiali.</p>	
5	<p>ALLINEAMENTO CON I REGISTRI E CORRETTA CLASSIFICAZIONE</p> <p>Effettuare verifiche a campione circa la coerenza tra il contenuto delle scritture contabili e le risultanze del registro dei beni ammortizzabili, quantomeno a livello di singole categorie.</p>	

	<p>Verificare a campione la corretta classificazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali nelle voci di bilancio scorrendo i saldi delle schede ed esaminando i dettagli laddove necessario.</p>	
6	<p>COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO</p> <p>Nella verifica della voce in esame, considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre ai costi di costituzione e quelli afferenti operazioni straordinarie, sono iscritti unicamente costi sostenuti in fase di impianto e ampliamento di nuove attività non precedentemente esercitate o quelli connessi ad ampliamenti dell'attività con caratteristiche di straordinarietà; - sono iscrivibili, ancorché non obbligatoriamente, costi di pubblicità pluriennale sostenuti in fase pre-operativa o in fase di accrescimento della capacità operativa, che soddisfino i requisiti previsti per l'iscrizione dei costi di impianti e ampliamento. Tali costi, precedentemente iscrivibili alla voce B) I 2) modificata in "Costi di sviluppo" dal 2016, comprendono sia quelli sostenuti a decorrere dal 2016, sia la riclassificazione di quelli sostenuti in precedenti esercizi, limitatamente alla parte degli stessi che soddisfino i requisiti sopra indicati. <p>Verificare sussista il parere favorevole del collegio sindacale alla capitalizzazione.</p> <p>Ammortamento (civile e fiscale): da quando vengono conseguiti i primi ricavi ed entro un periodo non superiore a cinque anni.</p>	
7	<p>COSTI DI SVILUPPO</p> <p>Verificare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i costi di sviluppo NON sono compresi costi di ricerca non più capitalizzabili dal 2016; - sono integrati i requisiti per la capitalizzazione (identificabilità e misurabilità, riferibilità ad un prodotto o processo chiaramente definito e realizzabile, recuperabilità). <p>Verificare sussista il parere favorevole del collegio sindacale alla capitalizzazione.</p> <p>Ammortamento (civile e fiscale): in un periodo massimo di cinque anni.</p>	
8	<p>DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO</p> <p>Verificare che la voce in esame comprenda il software "applicativo" e non comprenda il software "di base" e quello "standardizzato" acquisito tramite supporto fisico (esempio cd/dvd).</p> <p>Ammortamento (civile): secondo un piano di ammortamento a quote costanti che tenga conto dell'effettiva utilità futura dell'immobilizzazione.</p> <p>Ammortamento (fiscale): in misura non superiore al 50% del costo.</p>	

9	<p>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</p> <p>Ammortamento (civile e fiscale): l'ammortamento viene calcolato secondo un piano di ammortamento a quote costanti che consideri l'utilità futura dell'immobilizzazione anche sulla base della durata dell'utilizzazione del diritto stabilita dal contratto o dalla legge.</p> <p>Ammortamento dei marchi (fiscale): la quota di ammortamento del costo dei marchi è deducibile in misura non superiore a un diciottesimo (1/18) del costo.</p> <p>In presenza di rivalutazione e/o di riallineamento dei marchi ai sensi dell'art. 110 D.L. n. 104/2020, verificare l'applicazione della legge di bilancio 2022 che, al comma 622 art. 1, ha disposto la deducibilità delle quote di ammortamento in misura non superiore a 1/50, salvo assoggettamento ad ulteriore imposta sostitutiva.</p>	
10	<p>AVVIAMENTO</p> <p>In sede di prima iscrizione verificare l'atto in forza del quale l'avviamento è stato acquisito (acquisizione a titolo oneroso) oppure è stato iscritto (necessariamente a fronte di operazioni straordinarie, non essendo ammessa l'iscrizione dell'avviamento acquisito a titolo gratuito al di fuori di operazioni straordinarie).</p> <p>In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, procedere ad effettuare il c.d. "impairment test" sulla base del business plan.</p> <p>Verificare sussista il parere favorevole del collegio sindacale alla capitalizzazione.</p> <p>Ammortamento (civile): secondo la sua vita utile in un periodo non superiore a 20 anni. Nei casi eccezionali in cui la vita utile non può essere stimata attendibilmente, l'ammortamento avviene in 10 anni. Le nuove norme si applicano ai costi sostenuti a decorrere dal 2016. Mantengono invece l'ammortamento stabilito nel piano originario i costi sostenuti in precedenti esercizi, fino all'esaurimento dei loro effetti.</p> <p>Ammortamento (fiscale): deducibile solo quando l'avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o a seguito di affrancamento nel caso di avviamento che origina da operazioni straordinarie. L'ammortamento non può eccedere 1/18 del costo. In caso di affrancamento l'ammortamento non può eccedere 1/18 del valore affrancato salvo che la norma applicata per l'affrancamento preveda una diversa misura (ad esempio 1/5 del valore affrancato, a prescindere dall'imputazione a conto economico, per affrancamento avvenuto in applicazione dell'art. 15 del d.l. n. 185/2008).</p> <p>In presenza di riallineamento dell'avviamento ai sensi del comma 8-bis art. 110 D.L. n. 104/2020, verificare l'applicazione della legge di bilancio 2022 che, al comma 622 art. 1, ha disposto la deducibilità delle quote di ammortamento in misura non superiore a 1/50, salvo assoggettamento ad ulteriore imposta sostitutiva.</p>	
11	<p>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</p>	

	<p>Verificare che la voce contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costi per progetti non ultimati ma di ragionevole utilità. Approfondire le voci significative e quelle risalenti nel tempo; - acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. 	
12	<p>ALTRE (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)</p> <p>Nella verifica della voce in esame considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'introduzione del criterio del costo ammortizzato (solo per imprese con bilancio ordinario) per la valutazione dei debiti è stata esclusa la possibilità di capitalizzare costi accessori su finanziamenti. L'iscrizione tra le "altre" immobilizzazioni immateriali di costi accessori su finanziamenti si limita alle poste già esistenti prima del 2016 che proseguono l'ammortamento secondo il loro piano originario; - la voce comprende anche i costi per manutenzioni su beni di terzi ad utilità pluriennale, i costi per la realizzazione interna di un software applicativo "non tutelato" e i costi per la realizzazione di siti internet. <p>Ammortamento (civile e fiscale): a quote costanti tenuto conto dell'effettiva utilità futura. Per i costi di manutenzione su beni di terzi l'ammortamento avviene in funzione della durata del contratto di locazione e tenuto conto anche del rinnovo se dipendente dal conduttore.</p>	
13	<p>IMMOBILIZZAZIONI COSTRUITE IN ECONOMIA.</p> <p>Verificare che siano iscritte nell'attivo anche le immobilizzazioni costruite in economia (con rilevazione dei costi dei materiali e delle lavorazioni interne ed esterne) per le quali sono conservate le schede riepilogative dei costi sostenuti, sottoscritte dall'imprenditore o da responsabili aziendali.</p>	
14	<p>COSTI ED ONERI ACCESSORI.</p> <p>Verificare che al costo dei beni siano aggiunti i costi ed oneri accessori di diretta imputazione. Il software di base è da considerare un componente dell'immobilizzazione materiale.</p>	
15	<p>IMPAIRMENT TEST</p> <p>Verificare la necessità di effettuare il c.d. "test di impairment", confrontando il valore residuo con il valore recuperabile.</p> <p>Per le immobilizzazioni il cui valore recuperabile è inferiore al valore contabile verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rilevazione della svalutazione con imputazione a conto economico; - che la svalutazione non venga dedotta fiscalmente; - siano valutati i presupposti per l'eventuale iscrizione di imposte anticipate. 	

16	<p>RIPRESA DI PRECEDENTI SVALUTAZIONI</p> <p>Verificare che sia operata la ripresa di svalutazioni iscritte negli esercizi precedenti nel caso siano venuti meno i motivi delle svalutazioni. Il ripristino deve tener conto degli ammortamenti non effettuati in conseguenza delle svalutazioni operate precedentemente.</p> <p>Considerare che la svalutazione dell'avviamento non può essere ripresa.</p>	
17	<p>TERRENI E FABBRICATI</p> <p>Verificare che per ciascun fabbricato si sia identificato il valore del terreno di sedime e pertinenza e tale valore non sia oggetto di ammortamento.</p>	
18	<p>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</p> <p>Con controllo campionario, verificare che l'impresa applichi coefficienti di ammortamento conformi al D.M. 31 dicembre 1988.</p> <p>Ammortamento (civile): sono calcolati dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.</p> <p>Ammortamento (fiscale): sono deducibili dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, in tale primo esercizio, nella misura non superiore a quella determinata dall'applicazione ridotta alla metà dei coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988.</p> <p>Verificare che sia stata correttamente implementata la procedura per la gestione della sospensione degli ammortamenti nei casi previsti dalla legge (ad esempio: bilancio 2020 a seguito dei provvedimenti conseguenti alla pandemia). I relativi ammortamenti possono essere stati dedotti fiscalmente e, in tal caso, sono state rilevate le imposte differite.</p>	
19	<p>SUPER E IPER AMMORTAMENTI</p> <p>Verificare che siano state individuate e calcolate eventuali agevolazioni fiscali a fronte degli investimenti effettuati dall'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - super-ammortamento 140% beni strumentali nuovi nel 2017, e precedenti a decorrere dal 15 ottobre 2015, ovvero consegnati entro il 30 giugno 2018 se ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2017; - super-ammortamento 130% beni strumentali nuovi consegnati nel 2018 o entro il 30 giugno 2019 se ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2018; - super-ammortamento 130% beni strumentali nuovi consegnati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o entro il 30 giugno 2020 se ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2019, tenendo conto del limite complessivo di 2,5 milioni di euro di investimenti agevolabili; - iper-ammortamento 250% su investimenti dotati di interconnessione, con data certa, consegnati nel 2018 e nel 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2019 se ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2018; 	

- iper-ammortamento nei seguenti scaglioni su investimenti e nel limite complessivo di 20 milioni di euro, effettuati e dotati di interconnessione nel 2019, con data certa, ovvero entro il 31 dicembre 2020 se ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2019:
 - 270% su investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 200% su investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
 - 150% su investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.
- Iper-ammortamento 140% su beni immateriali (quali ad esempio il software) per soggetti che beneficiano di iper-ammortamento.

Recapture iper-ammortamento: in presenza di cessione di investimenti oggetto di iper-ammortamento effettuati a decorrere dal 14 luglio 2018, o di loro delocalizzazione fuori dal territorio nazionale, verificare che venga restituita l'agevolazione complessivamente fruita in esercizi precedenti la cessione tramite variazione in aumento del reddito nell'esercizio di cessione. Il recupero non è dovuto qualora il bene venga sostituito da un bene nuovo aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e venga redatta dichiarazione, perizia e attestazione di interconnessione, con data certa, come per il bene originario.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione "iper-ammortamento 250%", per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, verificare che l'impresa abbia predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, con apposizione di data certa. Per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, verificare che sia stata resa la perizia tecnica giurata.

Verificare, nella documentazione, la presenza dell'esplicazioni delle caratteristiche tecnologiche che consentono di annoverare l'investimento fra quelli definiti "Industria 4.0".

Verificare la presenza della documentazione probatoria dell'avvenuta interconnessione.

I requisiti inerenti caratteristiche tecnologiche e l'interconnessione devono sussistere per l'intero periodo interessato dalla fruizione del beneficio. Si raccomanda pertanto che annualmente venga programmato un sopralluogo, in corrispondenza del termine dell'anno di riferimento, per il rilascio di una perizia a conferma (i) della sussistenza dei requisiti del singolo bene acquistato nonché - soprattutto - (ii) della permanenza dell'interconnessione.

Detta perizia di conferma deve essere rilasciata, a firma di un ingegnere o di un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, nella forma corrispondente a quella iniziale, quindi giurata.

Anche per gli investimenti con caratteristiche "Industria 4.0", successivi a quelli agevolabili con Iper ammortamento, per i quali si applica analogo agevolazione sotto forma di credito d'imposta, verificare la sussistenza delle caratteristiche tecniche e interconnessione sopra indicata. In tal caso la verifica della permanenza dei requisiti deve essere eseguita per l'intero periodo interessato dalla fruizione. La perizia di sussistenza annuale delle caratteristiche tecniche e interconnessione deve essere rilasciata, a firma di un ingegnere o di un perito industriale iscritti nei

	<p>rispettivi albi professionali, nella seguente forma, prevista per quella iniziale dalla specifica normativa che ha introdotto il beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - semplice, relativamente agli investimenti oggetto del credito d'imposta di cui al comma 189 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160; - asseverata, relativamente agli investimenti oggetto del credito d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 dell'art. 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178. 	
20	<p>MAGAZZINI AUTOMATIZZATI</p> <p>Verificare che l'azienda fruisca dell'iper-ammortamento - ove applicabile - anche sulla scaffalatura autoportante, ancorché la stessa, avendo funzione prevalente immobiliare, debba essere sia iscritta ed ammortizzata quale fabbricato.</p>	
21	<p>IMPIANTO FOTOVOLTAICO</p> <p>Verificare che la rilevazione e l'ammortamento siano conformi alle pronunce dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.</p>	
22	<p>IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE A TITOLO GRATUITO</p> <p>Verificare che siano iscritte unicamente se riferite ad immobilizzazioni materiali e con contropartita di una sopravvenienza attiva.</p> <p>Le immobilizzazioni immateriali eventualmente acquisite a titolo gratuito non sono capitalizzabili.</p>	
23	<p>IMMOBILIZZAZIONI DISMESSE O CEDUTE</p> <p>Verificare le rilevazioni contabili e le risultanze del registro cespiti per i cespiti dismessi o ceduti.</p> <p>Verificare la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze e, dal punto di vista fiscale, se si sono verificate le condizioni per il frazionamento della tassazione. Il frazionamento, in quote costanti - a scelta del contribuente - nell'esercizio e nei successivi non oltre il quarto, può avvenire per i beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>	
24	<p>IMMOBILIZZAZIONI (MATERIALI) IN CORSO E ACCONTI</p> <p>Verificare che la voce rappresenti costi per investimenti in corso di esecuzione e siano stati effettuati i giroconti dei costi relativi a beni la cui esecuzione è stata terminata.</p> <p>Verificare che gli acconti iscritti in questa voce si riferiscano a beni non ancora consegnati a fine esercizio.</p>	
25	<p>CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI</p> <p>Verificare che i contributi in conto impianti:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - siano rilevati nel momento in cui siano stati concessi ed esista la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte e che i contributi saranno erogati; - siano imputati a conto economico lungo la vita utile dell'immobilizzazione mediante il metodo diretto o il metodo indiretto. <p>In caso di applicazione del metodo indiretto, verificare che i contributi siano sottratti dal costo dei beni ammortizzabili ai fini del limite di deducibilità fiscale delle manutenzioni e riparazioni.</p> <p>Verificare che siano raccolti i dati utili per l'informativa da rendere in nota integrativa, riguardante i contributi in denaro o in natura, anche sotto forma di sovvenzioni, vantaggi, ecc. effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 10.000.</p> <p>Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa verificare che l'assolvimento di detto obbligo avvenga mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> <p>Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei beneficiari, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.</p> <p>Accedere al link del Registro nazionale degli aiuti di Stato:</p> <p>https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx</p> <p>inserendo il codice fiscale del beneficiario per l'informativa di cui sopra.</p>	
26	<p>SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>Verificare che i costi in esame siano capitalizzati ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, qualora ne producano un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza ovvero ne prolunghino la vita utile.</p> <p>Verificare che l'ammortamento dell'esercizio venga calcolato sull'ammontare complessivo del costo originario e della spesa incrementativa, ancorché, in presenza di beni completamente ammortizzati, ciò possa comportare eventualmente l'intero ammortamento dei costi di manutenzione iscritti nell'esercizio.</p>	
27	<p>AFFITTO D'AZIENDA</p>	

	<p>Verificare che in caso di affitto (o usufrutto) di azienda, gli ammortamenti vengano dedotti fiscalmente dall'utilizzatore, salvo che nel contratto sia prevista la deroga all'art. 2561 c.c.</p>	
28	<p>SPESE DI MANUTENZIONE "ECCEDENTI"</p> <p>Verificare che le spese di manutenzione su beni propri, non imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono, siano dedotte nel limite del c.d. "plafond del 5%" e che la deduzione delle spese eccedenti il plafond venga rinviata - in quote costanti - ai successivi cinque esercizi.</p>	
29	<p>RIVALUTAZIONE</p> <p>Ove consentito dalla legge (come, ad esempio, per il bilancio dell'esercizio 2020), verificare che l'impresa abbia valutato l'opportunità di rivalutare i beni d'impresa, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</p> <p>Verificare che le precedenti rivalutazioni siano state correttamente gestite ed i relativi ammortamenti dedotti ove consentito dalla legge (tipicamente con il pagamento di una imposta sostitutiva).</p> <p>Verificare che siano stati ripresi gli effetti delle rivalutazioni per i beni ceduti o assegnati ai soci o a finalità estranee nel periodo di osservazione (fino alla fine del terzo esercizio successivo per le rivalutazioni operate nel bilancio 2020)</p> <p>Verificare se è stata valutata l'opportunità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione applicando la relativa imposta sostitutiva.</p> <p>Verificare se è stata valutata l'opportunità di riallineare i valori di avviamento risultanti dal bilancio, ove consentito dalla legge e con il versamento dell'eventuale imposta sostitutiva.</p>	
	<p>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</p>	
30	<p>CLASSIFICAZIONE CONTABILE</p> <p>Verificare che, in riferimento alla classificazione contabile di partecipazioni, crediti e titoli, gli elementi iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie siano destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa anche considerando la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere detti elementi per un periodo prolungato di tempo.</p>	
31	<p>MOVIMENTAZIONI</p> <p>In caso di acquisizione o cessione di partecipazioni o titoli, verificare la corrispondenza tra la documentazione contrattuale e le rilevazioni contabili e la corretta determinazione - anche ai fini fiscali - delle plusvalenze o minusvalenze.</p>	

	<p>Per le plusvalenze verificare la possibilità di frazionamento della tassazione e la conseguente rilevazione di imposte differite.</p> <p>Qualora la società faccia parte di un gruppo, verificare l'opportunità di affrancare l'avviamento iscritto nel bilancio consolidato (voce specifica o indicazione espressa in nota integrativa) a seguito di operazione straordinaria o traslativa di acquisizione di partecipazione in società controllata iscritta nel bilancio individuale del medesimo esercizio (Provvedimento protocollo 2014/77035 del 6 giugno 2014).</p>	
32	<p>PARTICIPATION EXEMPTION</p> <p>Per le partecipazioni cedute verificare la sussistenza delle condizioni per l'esenzione – nella misura del 95% - dalla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) e, ove ricorrano detti requisiti, non venga effettuato il frazionamento della tassazione.</p>	
33	<p>SVALUTAZIONI</p> <p>Verificare che vengano iscritte le opportune svalutazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie ricorrendone i presupposti previsti dalla legge e dai principi contabili. Le svalutazioni di partecipazioni non hanno rilevanza fiscale.</p> <p>Verificare che venga operato il ripristino di valore – senza effetto fiscale – se sono venute meno le cause che avevano determinato la svalutazione.</p>	
34	<p>MINUSVALENZE PARTECIPAZIONI PEX</p> <p>In caso di minusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni immobilizzate con i requisiti per la participation exemption (c.d. "minusvalenze pex"), verificare che vengano considerate fiscalmente non deducibili. Idem per le minusvalenze derivanti dalla cessazione delle partecipate.</p>	
35	<p>DIVIDEND WASHING</p> <p>Verificare che , in caso di minusvalenze fiscalmente rilevanti derivanti da cessione di partecipazioni ove, nei 36 mesi precedenti il realizzo sono stati percepiti dividendi dalle medesime società, dette minusvalenze vengano considerate indeducibili fino a concorrenza della parte non imponibile dei dividendi (c.d. "dividend washing").</p> <p>Il dividend washing è applicabile limitatamente alla cessione di azioni o quote acquistate nei 36 mesi precedenti il realizzo, non pex, qualora le stesse presentino in ogni caso i requisiti relativi alla residenza fiscale della partecipata ed all'attività da questa esercitata.</p>	
36	<p>INCREMENTO DI PARTECIPAZIONI</p>	

	<p>Verificare la coerenza tra gli atti e i documenti societari e le rilevazioni contabili in caso di incremento delle partecipazioni per ulteriori versamenti al soggetto partecipato, o per acquisto di ulteriori quote.</p>	
37	<p>BILANCIO CONSOLIDATO</p> <p>In presenza di partecipazioni di controllo, verificare l'eventuale superamento dei limiti che determinano l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. I limiti consistono in: totale dell'attivo euro 20.000.000, ricavi euro 40.000.000 e n. 250 dipendenti in media. La legge 23 dicembre 2021, n. 238 ha modificato, a far data dal bilancio 2020, la base di computo dei limiti che, a seguito della modifica, devono essere verificati a livello consolidato. Tuttavia, è consentito che la verifica degli stessi limiti possa essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici sono maggiorati del 20 per cento.</p>	
38	<p>CREDITI DI NATURA FINANZIARIA</p> <p>Verificare che l'iscrizione di crediti di natura finanziaria avvenga nella opportuna voce tra le immobilizzazioni finanziarie, quand'anche gli stessi siano esigibili entro l'esercizio successivo e/o verso società del gruppo.</p>	
39	<p>RATEI DI INTERESSI</p> <p>Verificare che siano rilevati eventuali ratei di interessi attivi su titoli maturati (quali ad esempio BOT, CCT, BTP, ecc.).</p>	
40	<p>CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO</p> <p>Verificare la corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato qualora il sostenimento di costi accessori (ad esempio per commissioni o intermediazioni) sia di ammontare significativo.</p>	
41	<p>DEPOSITI CAUZIONALI</p> <p>Verificare che sussista documentazione comprovante i depositi cauzionali e, se fruttiferi, venga rilevato il rateo degli interessi attivi maturati (verifica puntuale da svolgere solo in caso di importi significativi).</p>	
42	<p>STRUMENTI PARTECIPATIVI</p> <p>Verificare che, nel caso di investimenti in strumenti partecipativi con proventi assimilabili agli utili o contratti di associazione in partecipazione, venga correttamente applicata la disposizione dell'art. 89 del Tuir.</p>	

RIMANENZE FINALI	
43	<p>INVENTARIO FISICO</p> <p>Verificare che le rimanenze di magazzino vengano contabilizzate nelle quantità risultanti dall'inventario fisico effettuato alla data di chiusura dell'esercizio (che può essere sostituito da inventari periodici eseguiti sulla base di idonee procedure) e che venga effettuata la verifica delle quantità giacenti presso terzi.</p> <p>Verificare le eventuali differenze inventariali.</p>
44	<p>RAGGRUPPAMENTI IN CATEGORIE</p> <p>Verificare che i beni raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore vengano riepilogati in un prospetto e che gli importi iscritti in bilancio corrispondono al prospetto.</p>
45	<p>VALUTAZIONE DEI BENI</p> <p>Verificare che la valutazione dei beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenga secondo i criteri ammessi dalla normativa; - per importi significativi venga valutata la possibilità di applicare la disposizione di cui all'art. 92, c. 5 del Tuir (assumendo il valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio in luogo del valore unitario medio) e che, in tal caso, l'impresa conservi adeguata documentazione a comprova della determinazione del valore normale medio dell'ultimo mese.
46	<p>VARIAZIONE CRITERI</p> <p>In caso di variazione del criterio di valorizzazione, verificare che ne venga data motivazione in nota integrativa.</p>
47	<p>MERCI NON GIACENTI IN STABILIMENTO</p> <p>Verificare che vengano correttamente rilevate anche le rimanenze finali per merci giacenti presso terzi, per beni in lavorazione, in conto visione o per acquisti in transito o merci in viaggio.</p> <p>Verificare che vengano, altresì, correttamente rilevate le rimanenze finali di vendite in transito, qualora la consegna, in base alle condizioni concordate (ad esempio "franco destino" o similare), risulti dai documenti non ancora avvenuta e che, conseguentemente, vengano ridotti i crediti verso clienti relativamente, e in misura corrispondente, ai ricavi non ancora conseguiti.</p>
48	<p>CONTABILITA' FISCALE DI MAGAZZINO</p> <p>Verificare l'eventuale superamento dei limiti di legge (ricavi superiori a euro 5.164.000,00 e rimanenze superiori a euro 1.100.000,00 per 2 esercizi consecutivi) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.</p>

49	RETTIFICHE DI INVENTARIO Per le imprese soggette all'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, esaminare l'estratto delle movimentazioni relative ai codici di "rettifica" (o codici analoghi) e comunicare al referente aziendale che tali rettifiche, se non adeguatamente giustificate, potrebbero originare presunzioni di vendita o acquisto senza fattura ai fini fiscali.	
50	RIMANENZE OBSOLETE In presenza di rimanenze obsolete o di articoli in rimanenza per i quali non si manifesta movimentazione (ad esempio da oltre 12 mesi), verificare che venga determinata la relativa svalutazione, non deducibile fiscalmente salvo l'applicazione dell'art. 92, c. 5 del Tuir, anche secondo percentuali forfettarie in funzione del grado di obsolescenza ed utilizzo dei beni e che venga valutata l'eventuale iscrizione di imposte anticipate. In caso di svalutazioni operate negli esercizi precedenti verificare che venga operata la ripresa di valore qualora siano venute meno le ragioni che avevano determinato le svalutazioni stesse.	
51	ACCONTI SU RIMANENZE Verificare che nella voce acconti vengano comprese somme corrisposte a fornitori per beni diversi dalle immobilizzazioni e non ancora consegnati.	
52	LAVORI SU ORDINAZIONE Verificare che i lavori su ordinazione, con durata prevista nel contratto superiore a 12 mesi, vengano valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti o liquidati.	
	CREDITI	
53	CREDITI VERSO SOCI Verificare che vengano suddivisi i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" tra quelli relativi a versamenti già richiamati e quelli relativi a versamenti non ancora richiamati.	
54	CREDITI OLTRE L'ESERCIZIO. Verificare che vengano individuati i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo ai fini della separata indicazione prevista nel bilancio. Individuare, altresì, l'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni per l'informazione dovuta in nota integrativa	

55	<p>CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO</p> <p>Per le imprese con bilancio ordinario e, facoltativamente, per quelle con bilancio abbreviato e micro-imprese, verificare che i crediti vengano iscritti applicando il criterio del costo ammortizzato.</p> <p>L'obbligo non si applica per i crediti con scadenza inferiore a 12 mesi o in presenza di differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.</p>	
56	<p>POSTE IN VALUTA</p> <p>Verificare che le differenze di cambio vengano rilevate per tutte le partite espresse in valuta diversa dall'euro al cambio di fine esercizio. Ai fini fiscali, le differenze di cambio non realizzate non hanno rilevanza e devono pertanto essere considerate tra le variazioni in aumento o in diminuzione del reddito come differenze temporanee. Verificare anche l'eventuale iscrizione di imposte anticipate e differite.</p>	
57	<p>COMPENSAZIONE DI PARTITE</p> <p>Verificare che siano state compensate unicamente partite relative ad ammontari liquidi ed esigibili.</p>	
58	<p>ARROTONDAMENTI</p> <p>Verificare che vengano rilevati gli opportuni abbuoni e gli arrotondamenti attivi e passivi.</p>	
59	<p>VENDITE DI MERCI "IN VIAGGIO"</p> <p>Verificare che vengano iscritti i crediti verso clienti (con contropartita i ricavi) per vendite di merce in transito, ovvero la cui consegna è avvenuta nell'esercizio in esame ancorché il trasporto fosse iniziato nell'esercizio precedente. Verificare altresì che, nell'esercizio precedente, i costi di tali merci fossero state iscritti tra le rimanenze finali. Quanto sopra salvo diversa disciplina che si desuma dall'analisi delle clausole di vendita.</p>	
60	<p>PERDITE SU CREDITI</p> <p>Verificare che le perdite su crediti vengano correttamente rilevate previo utilizzo dell'eventuale fondo ove esistente e con l'imputazione della differenza a conto economico.</p>	
61	<p>CREDITI DI MODESTA ENTITA'</p> <p>Verificare che vengano eliminati i crediti di modesto importo, se ritenuti inesigibili e nei limiti previsti dalla normativa fiscale, utilizzando preliminarmente l'eventuale fondo rischi su crediti dedotto fiscalmente e l'eventuale fondo rischi su crediti tassato.</p>	

62	<p>CREDITI PER NOTE DI ACCREDITO</p> <p>Effettuare uno specifico controllo sui crediti derivanti da note di accredito (a campione e per gli importi significativi).</p>	
63	<p>RECUPERO IVA SU CREDITI INESIGIBILI</p> <p>Verificare se l'impresa individua regolarmente i crediti verso clienti per i quali può procedere al recupero dell'Iva.</p> <p>In particolare, l'Iva può essere recuperata se la riduzione si verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili, o per abbuoni o sconti previsti contrattualmente; - a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato. La disposizione in esame si applica alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021. Per le procedure avviate precedentemente il recupero dell'Iva può avvenire solo dopo la chiusura della procedura. Per chiusura della procedura si intende (i) per il fallimento il decorso del termine per le osservazioni al piano di riparto ovvero quello per il reclamo al decreto di chiusura della procedura, (ii) per il concordato preventivo il momento in cui il debitore assolve ai propri obblighi; - a causa di procedure individuali rimaste infruttuose. 	
64	<p>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</p> <p>Verificare la correttezza dell'analisi di esigibilità dei crediti e, di conseguenza, l'effettuazione di eventuali svalutazioni sulla base (i) delle specifiche informazioni delle quali l'azienda dispone e - in ogni caso - (ii) della data di scadenza dei crediti stessi con particolare attenzione a quelli scaduti da oltre 90 giorni.</p> <p>Verificare che venga evidenziata separatamente la quota di svalutazione crediti deducibile dal reddito, calcolata sulla base dei crediti commerciali e nei limiti consentiti, e la quota non deducibile valutando altresì l'iscrizione di imposte anticipate.</p> <p>Verificare che nel calcolo dell'accantonamento al fondo rischi fiscalmente rilevante, vengano esclusi i crediti assicurati e i crediti non commerciali.</p>	
65	<p>CREDITI CEDUTI</p> <p>Verificare la documentazione relativa ad eventuali operazioni di cessione crediti pro-soluto e pro-solvendo (anche a favore di società di factoring) e la loro corretta contabilizzazione. I crediti ceduti pro-solvendo devono continuare ad essere esposti in bilancio a differenza dei crediti ceduti pro-soluto.</p>	
66	<p>NOTE DI CREDITO O RETTIFICHE</p>	

	<p>Verificare che siano state rilevate note di credito o rettifiche di fatturazione (ad esempio per premi di fine anno).</p>	
67	<p>INTERESSI DI MORA</p> <p>Valutare l'eventualità di iscrivere in bilancio gli interessi attivi di mora (se significativi) derivanti da ritardi negli incassi e che venga eventualmente costituito un fondo svalutazione crediti. Entrambe le poste non hanno rilevanza fiscale ai fini della determinazione del reddito (gli interessi attivi di mora rilevano fiscalmente per cassa).</p>	
68	<p>FATTURE PER SERVIZI PROMOZIONALI</p> <p>Verificare che siano state previste le fatture da emettere per cessioni o prestazioni concluse nell'esercizio quali, ad esempio, i servizi prestati a favore di imprese nell'ambito dei rapporti tra industria e distribuzione.</p>	
69	<p>CREDITI VERSO CONSOCIATE</p> <p>Verificare che i crediti di natura finanziaria e commerciale nei confronti di società partecipate vengano individuati e allocati nelle opportune voci dello stato patrimoniale tenendo presente che nell'attivo circolante si contabilizzano unicamente crediti di natura commerciale.</p> <p>Verificare che i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti vengano allocati nelle opportune voci dello stato patrimoniale.</p> <p>Verificare che i crediti verso la controllante indiretta siano inclusi tra i crediti verso controllanti.</p>	
70	<p>RICEVUTE BANCARIE</p> <p>Verificare che le risultanze contabili siano coerenti con la documentazione aziendale in relazione agli effetti e alle ricevute bancarie in portafoglio. In particolare, verificare che qualora i conti contabili dei crediti siano stati chiusi per l'emissione delle ricevute bancarie, gli stessi vengano riaperti per l'esposizione nel bilancio del saldo dei crediti non ancora incassati, anche se già anticipati dagli istituti di credito (salvo il caso dei crediti ceduti pro-soluto).</p>	
71	<p>CREDITO IVA</p> <p>Verificare che il saldo "dare" del conto "Iva conto erario" corrisponda al credito risultante dalla liquidazione Iva di dicembre e dalla dichiarazione annuale.</p>	
72	<p>CREDITI VERSO ERARIO</p> <p>Verificare che vengano rilevati i crediti verso l'erario e vengano rilevati gli eventuali interessi attivi.</p> <p>Verificare che risultino iscritti eventuali altri crediti tributari tipici del settore nel quale l'impresa opera (quali, ad esempio, quelli previsti per il settore</p>	

	<p>dell'autotrasporto (esempio rimborso accise). Verificare che per le istanze di rimborso presentate in esercizi precedenti, venga gestita la data di prescrizione e si tenga conto della necessità di inviare solleciti tramite raccomandata per interromperne il decorso.</p>	
73	<p>COMPENSAZIONI FISCALI</p> <p>Verificare che siano state riconciliate le compensazioni fiscali effettuate durante l'esercizio con le risultanze contabili.</p>	
74	<p>ACCONTI D'IMPOSTA</p> <p>Verificare che gli acconti di imposta risultanti in contabilità corrispondano con i versamenti risultanti dalle quietanze dei mod. F24.</p>	
75	<p>IMPOSTE DILAZIONATE E RITARDATE</p> <p>Verificare che vengano stanziati gli interessi e le eventuali maggiorazioni (ivi incluse le sanzioni) per il caso di pagamenti ritardati o dilazionati di imposte.</p>	
76	<p>CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INVESTIMENTI</p> <p>Verificare la corretta contabilizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo e di quelli connessi all'effettuazione di investimenti.</p> <p>Nel verificare le voci in esame considerare in particolare:</p> <p>Credito d'imposta per ricerca e sviluppo: verificare che sussista l'apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, o da un revisore legale in caso di imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, dalla quale risulta l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile. Verificare, inoltre, che risulti agli atti della società, la relazione tecnica che illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo. La relazione tecnica (i) per attività svolte internamente è predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa, (ii) per attività commissionate a terzi è rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue l'attività. Diversamente dall'esercizio 2018 - quando si prevedeva che l'agevolazione spettasse nella misura del 50% - dal 2019 la misura è differenziata (25% o 50% in funzione delle spese sostenute). Il credito d'imposta relativo alle spese sostenute a decorrere dal 2018 può essere utilizzato in compensazione unicamente dopo aver ottenuto la certificazione di cui sopra. Assumono rilevanza ai fini del calcolo dell'agevolazione esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.</p> <p>Credito d'imposta per investimenti: il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte</p>	

	<p>a tre per gli investimenti in beni immateriali e la fruizione può avvenire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dalla loro interconnessione se trattasi di investimenti "Industria 4.0", salva la più favorevole disposizione introdotta dalla legge 178/2020 per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020.</p>	
77	<p>DETRAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI</p> <p>Verificare che sussistano le certificazioni per la trattenuta pari al 4% effettuata dalla banca o dalla posta sui bonifici per prestazioni nei confronti di contribuenti che possono fruire della detrazione del 36% e del 55%.</p>	
78	<p>CREDITI TRIBUTARI A RIMBORSO</p> <p>Verificare che l'importo chiesto a rimborso dell'Iva e altre imposte corrisponda al modello dichiarativo presentato.</p>	
79	<p>RITENUTE</p> <p>Verificare che le ritenute certificate relative alle provvigioni attive, ai contributi ricevuti e agli interessi attivi bancari corrispondano alle ritenute subite.</p>	
80	<p>ANTICIPI A FORNITORI</p> <p>Verificare che anticipi a fornitori vengano suddivisi tra: acconti su immobilizzazioni immateriali, acconti su immobilizzazioni materiali, acconti su rimanenze a altri acconti con adeguata iscrizione alle rispettive voci di bilancio.</p>	
81	<p>PREMIO INAIL</p> <p>Verificare che venga rilevato il premio Inail di competenza dell'esercizio con l'eventuale risultato a credito.</p>	
82	<p>CREDITI VERSO ISTITUTI</p> <p>Verificare che il saldo dei crediti verso gli istituti di assistenza e di previdenza corrisponda a quello risultante dall'apposita documentazione.</p>	
83	<p>ALTRI CREDITI</p> <p>Svolgere un controllo sull'iscrizione di eventuali altri crediti (quali, ad esempio: crediti derivanti da diritti a risarcimenti, crediti per prestiti a dipendenti, crediti per anticipazione infortuni, ecc.) verificando altresì che gli stessi siano adeguatamente documentati ed esigibili (o sia appostata una svalutazione).</p>	
	<p>ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</p>	
84	<p>TITOLI E PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE</p>	

	<p>Verificare che vengano operate svalutazioni o ripristini di valore, plusvalenze, minusvalenze, proventi ed oneri di negoziazione.</p> <p>Verificare – se consentito dalla norma – l’eventuale opzione concessa ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in considerazione della turbolenza dei mercati, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, o al costo di acquisto se successivo, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.</p>	
85	<p>STRUMENTI FINANZIARI CON SALDO ATTIVO</p> <p>Verificare che gli strumenti finanziari derivati con saldo attivo vengano iscritti, come previsto dall’OIC 32, nell’attivo circolante o fra le immobilizzazioni in funzione della posta a cui lo strumento finanziario è collegato. Le micro-imprese sono esonerate dalla contabilizzazione in esame.</p>	
86	<p>CASH POOLING</p> <p>Verificare che il cash pooling venga iscritto in specifica voce aggiuntiva “C.III.7 – Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con l’indicazione della controparte (da controllata o da controllante), conformemente all’OIC 14, sussistendo i requisiti richiesti di esigibilità a breve (in caso contrario l’iscrizione è tra le immobilizzazioni finanziarie).</p>	
	<p>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</p>	
87	<p>RICONCILIAZIONI BANCARIE</p> <p>Verificare che vengano effettuate le riconciliazioni tra i saldi contabili ed i saldi risultanti dagli estratti conto bancari.</p>	
88	<p>INTERESSI ATTIVI E PASSIVI</p> <p>Verificare che vengano rilevati gli interessi attivi e/o passivi relativi all’ultimo periodo e le relative spese bancarie.</p>	
89	<p>DIFFERENZE CAMBIO</p> <p>Verificare che vengano rilevate le differenze di cambio per conti relativi a rapporti finanziari in valute diverse dall’euro.</p>	
90	<p>DISTINTA INDICAZIONE DEI CONTI CORRENTI</p> <p>Verificare che i singoli conti bancari vengano contabilizzati con chiarezza ed in forma analitica al fine di evitare il rischio di incorrere in accertamenti induttivi del reddito.</p>	

91	CONSISTENZA DI CASSA Ove significativo, verificare che l'azienda adotti procedure idonee per controllare che la consistenza di cassa corrisponda al relativo saldo contabile, tenendo conto anche dei valori assimilabili, quali assegni circolari, assegni bancari, assegni postali e valori bollati.	
92	MOVIMENTAZIONI IN CONTANTI Verificare se l'impresa effettua incassi o pagamenti in contanti non superiori a euro 500,00. Dal 2019 la fatturazione elettronica e l'utilizzo di strumenti tracciabili per incassi e pagamenti superiori a 500,00 euro consente la riduzione di decadenza dell'azione di accertamento di due anni.	
93	SALDO CASSA Mediante analisi a campione delle movimentazioni di cassa (dalla scheda contabile di cassa contanti) verificare che il saldo non presenti mai segno negativo.	
94	VALUTA ESTERA Verificare che la valuta estera in cassa venga iscritta al cambio della singola moneta a fine esercizio.	
RATEI E RISCONTI		
95	RATEI E RISCONTI I ratei e i risconti sono stati rilevati in base al principio della competenza economica.	
PATRIMONIO NETTO		
96	CAPITALE SOCIALE Per le società neo-costituite, verificare che il capitale sociale risultante in bilancio corrisponda a quello riportato nell'atto societario di costituzione.	
97	MODIFICHE AL CAPITALE SOCIALE Esaminare gli atti di modifica del capitale sociale intervenuti nell'esercizio per verificarne la coerenza con le risultanze contabili. In caso di aumento di capitale scindibile, non interamente sottoscritto, verificare il contenuto della delibera e iscrivere l'aumento del capitale sociale di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto (art. 2439 c. 2 c.c.). Diversamente, l'aumento di capitale inscindibile è iscritto alla voce D.14) "Altri debiti".	
98	CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA E CREDITI	

	Verificare eventuali atti di conferimenti di beni in natura e di crediti con i conti contabili oggetto di conferimento.	
99	<p>DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.</p> <p>Verificare che la destinazione dell'utile e/o della perdita dell'esercizio precedente corrisponda con la delibera dell'assemblea di approvazione bilancio.</p> <p>Verificare che siano presenti i conti dedicati a "Riserve da utili 2008 - 2017" e "Riserve da utili ante 2008" dedicati alle somme da non assoggettare alla ritenuta d'imposta 26% in caso di distribuzioni derivanti da partecipazioni qualificate, deliberate nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022. Si applica invece esclusivamente la ritenuta d'imposta 26% alla distribuzione di utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 a persone fisiche non imprenditori, indipendentemente dalla qualificazione o meno della partecipazione.</p>	
100	<p>RISERVA LEGALE</p> <p>Verificare che venga rispettato l'obbligo di accantonare 1/20 degli utili a riserva legale, finché questa non ha raggiunto il 20% del capitale sociale. Destinazione elevata al 30% degli utili per le società cooperative.</p>	
101	<p>VARIAZIONI NELLE RISERVE</p> <p>Verificare che le modifiche alle riserve (distribuzioni, utilizzi o incrementi) siano determinati da legittime delibere degli organi competenti.</p>	
102	<p>RINUNCE AI CREDITI DEI SOCI</p> <p>Verificare che le rinunce a crediti o alla restituzione dei finanziamenti da parte dei soci a favore di copertura di perdite o di versamenti in conto capitale siano documentate e sia presente l'attestazione rilasciata dal socio del costo fiscale del suo credito. In assenza di attestazione o in presenza di costo fiscale inferiore al credito vantato dal socio e rinunciato, si determina una variazione in aumento del reddito da parte della società quale sopravvenienza attiva.</p>	
103	<p>RISERVA UTILI SU CAMBI</p> <p>Verificare la destinazione di utili su cambi non realizzati dal bilancio precedente mediante la costituzione di apposita "Riserva utili su cambi", con eventuale adeguamento se dovuto.</p>	
104	<p>RISERVA UTILI 2008</p> <p>Verificare che il conto delle riserve per utili 2008 e anni successivi sia confluito nel conto "Riserve per utili 2008 - 2017".</p>	
105	CERTIFICAZIONE DISTRIBUZIONE RISERVE	

	<p>In caso di distribuzione di riserve ante 2008 e/o post 2008, diverse da quelle soggette a ritenuta d'imposta 26%, verificare che sia stata emessa e consegnata, entro il 16 marzo dell'anno successivo, la certificazione relativa agli utili distribuiti (nei limiti del possibile ci si è accertati che i soci beneficiari dei dividendi abbiano conservato tale certificazione nel fascicolo utile alla redazione del loro modello Unico persone fisiche).</p>	
106	<p>COPERTURA PERDITE</p> <p>Verificare che il patrimonio netto, a seguito di perdite d'esercizio, non risulti inferiore ai 2/3 del capitale sociale. In caso contrario, accertarsi che gli amministratori siano a conoscenza della necessità di adozione di appositi provvedimenti.</p> <p>Per le perdite dell'esercizio 2020 è prevista la possibilità di rinviarne la copertura fino all'assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo. Rimane comunque l'onere per gli amministratori di convocare l'assemblea senza indugio per deliberare il rinvio della copertura e l'obbligo di specifica indicazione delle perdite in nota integrativa.</p>	
107	<p>DERIVATI</p> <p>Verificare che vengano iscritte le variazioni di fair value con riferimento alla componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari nella specifica riserva (voce A-VII del Patrimonio netto).</p> <p>In presenza di riserva negativa per operazioni di copertura di flussi finanziari per la quale la società non prevede il recupero in uno o più esercizi successivi, la parte che viene ritenuta non recuperabile deve essere imputata alla voce B.13) "Altri accantonamenti" del conto economico.</p>	
108	<p>CAMBIAMENTO PRINCIPI CONTABILI</p> <p>In presenza di cambiamento di principi contabili (esempio variazione del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino da Lifo a Fifo) considerare quanto segue.</p> <p>I componenti "ex economici" sono iscritti al patrimonio netto di apertura.</p> <p>Gli effetti sono determinati retroattivamente. A tal fine verificare che venga rettificato ai fini comparativi il bilancio dell'esercizio precedente, come se il nuovo principio contabile fosse già stato applicato.</p> <p>Ai fini fiscali si tiene conto dell'effetto del cambiamento per la variazione in aumento o diminuzione.</p> <p>Qualora a seguito di ragionevole sforzo non sia fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o se ciò risulti eccessivamente oneroso, la società è esonerata dal presentare dati comparativi rettificati.</p>	

	<p>Non rientrano fra i cambiamenti di principi contabili i cambiamenti di stima. Questi ultimi non configurano riflessi retroattivi e restano iscritti a conto economico.</p>	
109	<p>CORREZIONE DI ERRORI.</p> <p>In presenza di correzione di errori considerare quanto segue.</p> <p>Se di importo rilevante verificare che vengano iscritti al patrimonio netto di apertura i componenti “ex economici”.</p> <p>La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.</p> <p>Gli effetti della correzione di errori rilevanti sono determinati retroattivamente. A tal fine verificare che venga rettificato ai fini comparativi il bilancio dell’esercizio precedente, come se il nuovo principio contabile fosse già stato applicato.</p> <p>Ai fini fiscali si tiene conto dell’effetto del cambiamento per la variazione in aumento o diminuzione.</p> <p>Un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio precedente ovvero l’effetto cumulativo dell’errore.</p>	
	<p>FONDI PER RISCHI ED ONERI</p>	
110	<p>FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI</p> <p>La voce B1 “Per trattamento di quiescenza e obblighi simili” accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C., nonché le indennità una tantum. A titolo esemplificativo, rientrano nella voce in esame (i) i fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, (ii) i fondi di indennità per la risoluzione dei rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc. e (iii) i fondi di indennità suppletiva di clientela e meritocratica.</p> <p>Verificare la congruità degli accantonamenti per fondi di risoluzione rapporti di agenzia (ivi incluse le indennità suppletiva e meritocratica), sulla base di quanto previsto dagli accordi economici collettivi. Nei limiti di quanto previsto da detti accordi le indennità sono deducibili fiscalmente, anche ai fini Irap. Per la parte eccedente verificare l’avvenuta variazione in aumento del reddito.</p> <p>Verificare l’adeguatezza dell’accantonamento al fondo di trattamento di fine mandato con le delibere che attribuiscono i compensi agli amministratori. Verificare che l’attribuzione del diritto sia avvenuta con atto di data certa anteriore alla nomina per la deducibilità degli accantonamenti nell’anno di competenza.</p>	

111	FONDI PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE La voce B2 “Per imposte, anche differite” accoglie: <ul style="list-style-type: none"> - le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari; - le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili. 	
112	ALTRI FONDI La voce B4 “Altri” accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti. A titolo esemplificativo, rientrano nella voce in esame (i) i fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi e (ii) i fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili.	
113	FONDI SPESE Verificare che gli accantonamenti a fondi spese siano destinati a coprire uscite future di competenza dell’esercizio certe nell’esistenza ma indeterminate nell’ammontare.	
114	FONDI RISCHI Verificare che gli accantonamenti a fondi rischi siano destinati a coprire spese o perdite che probabilmente si verificheranno in futuro, ma che traggono origine da eventi specifici relativi all’esercizio.	
115	FONDI RISCHI ED ONERI: PRINCIPI GENERALI Verificare che nella valutazione dei fondi per rischi e oneri siano stati considerati i principi generali della competenza e della prudenza.	
116	DERIVATI Verificare che gli strumenti finanziari derivati con saldo negativo vengano iscritti come previsto dall’OIC 32 (fermo restando l’esonero per le micro-imprese). In presenza di contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie della società, la nota integrativa deve includere l’informativa relativa al fair value dei warrant emessi che prevedono la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori solo al momento dell’esercizio dell’opzione (par. 41.A da emendamento OIC 28).	
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
117	COERENZA CON IL LUL Verificare che il fondo TFR alla chiusura dell’esercizio corrisponda con le risultanze del libro unico del lavoro.	

	<p>Verificare che gli utilizzi del TFR per i dipendenti cessati durante l'esercizio corrispondano con le risultanze del libro unico del lavoro.</p> <p>Verificare che gli acconti corrisposti negli esercizi precedenti e nell'esercizio in corso corrispondano ai prospetti elaborati a seguito dell'elaborazione dei cedolini.</p>	
118	<p>RILEVAZIONI DELL'ANNO</p> <p>Verificare che venga effettuato l'accantonamento di competenza dell'anno e che venga rilevata l'imposta sostitutiva.</p>	
119	<p>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</p> <p>Verificare che, nel caso di opzione per la previdenza complementare per il singolo lavoratore, non risulti eseguito alcun accantonamento, procedendo solo alla rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2006.</p> <p>Verificare che quanto destinato a fondi pensione integrativa corrisponda a quanto maturato e iscritto a conto economico.</p>	
120	<p>POLIZZE ASSICURATIVE TFR</p> <p>Verificare che le polizze assicurative a garanzia del TFR risultino iscritte nell'attivo immobilizzato e riflettano i movimenti dell'esercizio.</p>	
	DEBITI	
121	<p>DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO</p> <p>Verificare che vengano individuati i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ai fini della separata indicazione prevista nel bilancio.</p> <p>Individuare la quota con scadenza oltre 5 anni ai fini dell'indicazione in nota integrativa.</p>	
122	<p>DEBITI IN VALUTA</p> <p>Verificare che vengano rilevate le differenze di cambio su tutte le partite espresse in valuta diversa dall'euro per valutazione al cambio di fine esercizio, senza che tale valore assuma rilevanza ai fini fiscali.</p>	
123	<p>CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO</p> <p>Le società con bilancio ordinario hanno l'obbligo di valutazione di debiti / finanziamenti applicando il criterio del costo ammortizzato (facoltà per imprese con bilancio abbreviato e micro-imprese).</p> <p>L'obbligo si riferisce a debiti iscritti a decorrere dal 2016 e non è applicabile in presenza di debiti con scadenza inferiore a 12 mesi o in presenza di differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo.</p>	

	<p>In presenza di commissioni / oneri accessori a finanziamenti verificare l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, salvo che per i costi di importo non significativo.</p> <p>In presenza di tassi effettivi significativamente diversi da quelli di mercato, verificare l'attualizzazione dei corrispondenti debiti al tasso di mercato, al fine di determinare il valore iniziale di iscrizione. Tale differenziale è iscritto a conto economico.</p>	
124	<p>DEBITI VERSO SOCI</p> <p>In relazione ai debiti verso soci verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli stessi siano supportati da adeguata documentazione; - l'azienda presidi l'eventuale scadenza per il loro rimborso; - vengano rilevati gli eventuali interessi maturati; - vengano ripartiti per scadenze con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione. 	
125	<p>FINANZIAMENTI</p> <p>Verificare a campione la documentazione relativa agli altri finanziamenti e la corrispondenza tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento.</p> <p>Verificare che vengano rilevati gli interessi maturati su finanziamenti fruttiferi.</p> <p>In caso di moratorie o modifiche dei piani di ammortamento verificare che vengano effettuate le opportune scritture contabili.</p>	
126	<p>RISPETTO DEI COVENANT</p> <p>Verificare che non sono intervenute violazioni ai covenant dei finanziamenti ai fini della classificazione del debito tra quelli esigibili entro l'esercizio (salvo che intervengano nuovi accordi o waiver prima della formazione del bilancio).</p>	
127	<p>ESTRATTI CONTO</p> <p>Verificare a campione la corrispondenza tra risultanze contabili ed estratti conto bancari con le opportune riconciliazioni.</p>	
128	<p>GARANZIE CONCESSE</p> <p>Individuare le garanzie concesse a fronte di finanziamenti al fine della loro indicazione in nota integrativa.</p>	
129	<p>ABBUONI E ARROTONDAMENTI</p> <p>Verificare che vengano rilevati gli abbuoni e gli arrotondamenti attivi e passivi.</p>	
130	<p>NOTE DI ACCREDITO</p>	

	Effettuare uno specifico controllo a campione (per saldi rilevanti) dei debiti derivanti da note di accredito.	
131	<p>INTERESSI DI MORA</p> <p>Verificare che vengano rilevati gli interessi passivi di mora derivanti da ritardi nei pagamenti dei debiti verso fornitori (deducibili fiscalmente secondo il criterio di cassa).</p>	
132	<p>FATTURE DA RICEVERE</p> <p>Verificare che le fatture da ricevere per cessioni o prestazioni concluse nell'esercizio vengano rilevate così come eventuali note di accredito da ricevere per resi, sconti, abbuoni e premi fedeltà. A titolo esemplificativo, gli sconti e gli abbuoni dovuti nei rapporti con la grande distribuzione sono stati calcolati in base ai contratti stipulati tra le parti.</p>	
133	<p>DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO</p> <p>Verificare che vengano iscritti nell'apposita voce.</p>	
134	<p>DEBITI VERSO SOCIETA' CONSOCIATE</p> <p>Verificare che venga effettuata la distinzione dei debiti di natura finanziaria e commerciale nei confronti delle imprese controllate, collegate al fine dell'iscrizione alla voce D3 in caso di natura finanziaria.</p> <p>Verificare che vengano individuati i debiti di natura commerciale verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.</p> <p>Verificare che i debiti di natura commerciale verso controllanti comprendono anche quelli verso la controllante indiretta.</p>	
135	<p>DEBITI IVA</p> <p>Verificare che il saldo "Iva c/Erario" corrisponda al debito risultante dall'ultima liquidazione e dalla dichiarazione annuale Iva.</p>	
136	<p>DEBITO IRPEF DIPENDENTI</p> <p>Verificare che il saldo delle ritenute Irpef dipendenti corrisponda al debito sorto con i pagamenti delle retribuzioni effettuato nell'ultimo mese dell'esercizio ed entro il 12 gennaio.</p>	
137	<p>DEBITO IRPEF ALTRI SOGGETTI</p> <p>Effettuare verifiche di coerenza del saldo delle ritenute Irpef di intermediari di commercio, amministratori e professionisti.</p>	
138	<p>DEBITI VERSO ERARIO</p>	

	<p>Verificare che vengano rilevati gli interessi, somme aggiuntive e sanzioni per i debiti arretrati nei confronti dell'Erario.</p> <p>Verificare che vengano iscritti debiti per accertamenti tributari definitivi.</p> <p>Verificare che vengano rilevati i debiti per le imposte di competenza dell'esercizio.</p>	
139	<p>DEBITO INPS</p> <p>Verificare che il saldo del debito Inps relativo ai dipendenti, ai collaboratori, agli amministratori corrisponda a quanto pagato nel mese di gennaio.</p> <p>Verificare che i costi anticipati in Uniemens su ferie maturate nei 18 mesi precedenti al 30 giugno e non ancora godute, vengano iscritti quali acconti versati all'Inps alla voce crediti verso altri.</p>	
140	<p>DEBITO INAIL</p> <p>Verificare che venga rilevato il premio Inail relativo ai dipendenti, soci, collaboratori evidenziando l'eventuale residuo debito.</p>	
141	<p>ALTRI DEBITI</p> <p>Effettuare verifiche di coerenza in merito alla rilevazione e alla consistenza dei debiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verso la Cassa Edile (corrispondenza al pagamento eseguito nell'esercizio successivo); - verso Enasarco (comprensivo del contributo dell'ultimo periodo); - FIRR agenti e rappresentanti (rilevati annualmente sulla base delle disposizioni previste dalla legge, dagli accordi collettivi e individuali); - verso Fondo di tesoreria INPS, FondInps e fondi di previdenza complementare (coerenza con i versamenti eseguiti nell'esercizio); - verso dipendenti (corrispondenza al debito desumibile dal LUL). 	
142	<p>DEBITO VERSO AMMINISTRATORI</p> <p>Verificare che il compenso degli amministratori, come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci, venga correttamente contabilizzato (deducibile secondo il criterio di cassa).</p> <p>In caso di compenso riconosciuto all'amministratore delegato di società a responsabilità limitata direttamente dal consiglio di amministrazione, è stato verificato che tale potere sia riconosciuto al consiglio stesso dallo statuto. In assenza di previsione statutaria, verificare che sia stato ratificato l'operato del consiglio di amministrazione con delibera dell'assemblea dei soci.</p>	
143	<p>DEBITI VERSO COLLEGIO SINDACALE E REVISORE</p> <p>Verificare che venga rilevato il costo relativo al collegio sindacale e al revisore anche se non ancora corrisposti.</p>	

144	DEBITI PER RATEI PERSONALE Verificare che vengano rilevati i debiti per residui ferie, permessi e 14 ^a mensilità dipendenti con i relativi contributi.	
145	PREMI AL PERSONALE Verificare che vengano rilevati eventuali premi di risultato maturati dai dipendenti o corrispettivi / benefit spettanti in caso di accordi individuali e ne sia stato valutato il loro effetto fiscale.	
146	UTILI DA LIQUIDARE Verificare che venga rilevato il debito verso soci per utili o riserve ancora da corrispondere, conformemente alle delibere dell'assemblea dei soci. Qualora non sia stato possibile procedere al pagamento, verificare la presenza dell'accordo di dilazione.	
147	DEPOSITI CAUZIONALI, CAPARRE E ACCONTI Verificare a campione - e per importi significativi - la consistenza dei depositi cauzionali e caparre passive verificando la coerenza con la relativa documentazione. Verificare che gli acconti iscritti si riferiscano ad operazioni, cessioni di beni o prestazioni di servizi, non ancora effettuate alla chiusura dell'esercizio. Nel caso di vendite di beni "in viaggio" per le quali la riscossione sia già avvenuta entro l'esercizio in esame, oltre alle iscrizioni contabili precedentemente individuate, verificare che vengano iscritti i relativi acconti in contropartita ai crediti verso clienti.	

N.	C. CONTO ECONOMICO	Esito
148	VERIFICHE GENERALI Effettuare una generale overview del conto economico per verificare che vengano adeguatamente considerati i principi generali in materia di contabilizzazione delle relative poste tra le quali: <ul style="list-style-type: none"> - la suddivisione dei ricavi per la gestione caratteristica, accessoria e finanziaria; - il rispetto del principio di competenza economica anche relativamente alle merci consegnate ma non fatturate e ai servizi conclusi entro l'esercizio; - la rettifica dei ricavi per resi, sconti, abbuoni e premi; - la rilevazione dei componenti in valuta al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è stata compiuta; 	

	<p>- la reale natura di debiti (e non di ricavo) degli anticipi e caparre ancora presenti nel passivo dello stato patrimoniale.</p> <p>Verificare a campione alcune fatture di acquisto e vendita registrate nell'esercizio successivo per accertare la corretta imputazione nell'esercizio di competenza (c.d. "cut off").</p>	
149	<p>INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI INTERNE</p> <p>Verificare che la voce "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" comprenda tutti i costi capitalizzati che danno luogo a iscrizioni all'attivo dello stato patrimoniale purché si tratti di costi interni oppure di costi esterni sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni.</p>	
150	<p>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</p> <p>Nella voce "Altri ricavi e proventi" verificare che vengano separatamente indicati i contributi in conto esercizio.</p> <p>Per gli obblighi di trasparenza dei contributi in denaro o in natura, anche sotto forma di sovvenzioni, vantaggi, ecc. effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di ammontare complessivo superiore ad euro 10.000, valgono le medesime considerazioni riportate al precedente punto 25.</p>	
151	<p>COMPONENTI AFFERENTI IMMOBILI NON STRUMENTALI</p> <p>Verificare che i componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali, ex art. 90 del Tuir, vengano considerati irrilevanti ai fini fiscali in luogo dei relativi redditi determinati con metodo fondiario.</p>	
152	<p>PLUSVALENZE</p> <p>In presenza di plusvalenze verificare la possibilità di frazionamento delle stesse e di applicazione della participation exemption (si rinvia ai controlli previsti per la categoria delle immobilizzazioni).</p>	
153	<p>COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI</p> <p>Verificare che i compensi e i rimborsi spese ad amministratori e sindaci vengano classificati fra i costi per servizi e si sia tenuto conto della deducibilità fiscale per cassa dei compensi amministratori.</p> <p>Verificare la coerenza con il verbale di assemblea soci per il riconoscimento dei compensi ed eventuali indennità agli amministratori.</p>	
154	<p>VEICOLI</p> <p>In relazione alla gestione dei veicoli verificare che l'impresa abbia considerato quanto segue.</p>	

	<p>I costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, ciclomotori e motocicli inerenti all'attività d'impresa, arte o professione sono deducibili fiscalmente al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20%, nei limiti di importo previsti dal Tuir; - 100% per quelli utilizzati esclusivamente in modo strumentale nell'attività d'impresa; - 80% per quelli utilizzati dagli agenti di commercio, nei limiti di importo previsti dal Tuir; - 70% per quelli concessi a dipendenti in uso promiscuo, senza alcun limite di spesa. <p>L'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli superiori a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è detraibile nella misura del 40%.</p> <p>L'Iva è detraibile al 100% per i veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, quando sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.</p> <p>Per i transiti stradali, l'Iva è detraibile nella stessa misura dell'imposta relativa all'acquisto del bene.</p> <p>Per i mezzi di trasporto utilizzati in locazione o noleggio, la legge prevede specifici limiti di deducibilità dei relativi canoni.</p> <p>Per gli autocarri sussistono specifiche condizioni per essere considerati tali (in contrasto al fenomeno dei c.d. "finti autocarri").</p> <p>In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata calcolata nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato.</p>	
155	<p>DERIVAZIONE RAFFORZATA E LEASE-BACK</p> <p>Dal 2017 è applicabile anche alle imprese "OIC adopter" il principio di derivazione rafforzata. I componenti del conto economico che hanno rappresentato un credito o un debito iscrivibile alla fine dell'esercizio, ancorché determinabile nell'esercizio successivo, sono tassabili/deducibili dal reddito in deroga all'applicazione della certezza e determinabilità della posta ai fini fiscali alla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Diversamente, nel caso in cui le clausole contrattuali non fossero già predeterminate o in presenza di cause legali, la cui definizione si concluda nei primi mesi dell'esercizio, ad esempio entro la data di approntamento, l'eventuale determinazione della posta non determinerebbe l'insorgere di un debito alla chiusura dell'esercizio precedente ma l'iscrizione in bilancio avviene come accantonamento, da riprendere a tassazione ai fini fiscali. Si tiene conto in tal caso, delle imposte differite o anticipate.</p> <p>In caso di leaseback, l'applicazione del principio della derivazione rafforzata comporta che non si applichi più il c.d. "doppio binario" che, precedentemente,</p>	

	<p>imponenza la tassazione della plusvalenza al momento del realizzo (con eventuale frazionamento al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 86, c. 4 del Tuir). Le micro-imprese, escluse da tale applicazione, devono invece mantenere il c.d. "doppio binario".</p> <p>Con il principio di derivazione rafforzata viene attribuita valenza fiscale anche all'applicazione del criterio del costo ammortizzato.</p> <p>Le micro-imprese sono escluse dall'applicazione del principio della derivazione rafforzata.</p>	
156	<p>SPESE DI RAPPRESENTANZA</p> <p>Verificare che le spese di rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentino i requisiti di inerenza e congruità; - vengano dedotte nel limite commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa. <p>Verificare che vengano dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di costo unitario non superiore a euro 50,00.</p>	
157	<p>PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</p> <p>Verificare che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza) vengano dedotte nella misura del 75%, purché inerenti, escludendo quelle sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti alla diversa limitazione prevista dal comma 3 dell'art. 95 Tuir.</p>	
158	<p>SPESE DI SPONSORIZZAZIONE</p> <p>Le spese di sponsorizzazione sostenute verso le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche si ritengono inerenti e congrue ai fini della deduzione, per presunzione assoluta (sentenze Corte di Cassazione n. 21333, 14235 e 8981 del 2017) fino all'importo di euro 200.000. A dimostrazione dell'esistenza della sponsorizzazione, verificare che l'impresa conservi idonea documentazione comprensiva dei contratti stipulati, del dettaglio dell'attività pubblicitaria concordata, di eventuali fotografie, di locandine, di depliant, di evidenze delle pubblicità effettuate tramite banner su siti web, ecc. In ambito sportivo il soggetto sponsorizzato deve risultare iscritto nel Registro del CONI.</p>	
159	<p>TELEFONIA FISSA E MOBILE</p> <p>Per la telefonia mobile verificare che (i) il costo di acquisto e le relative spese di esercizio (manutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) vengano considerati deducibili nella misura del 80% e (ii) la relativa Iva venga detratta al 50%.</p>	

	<p>Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di autotrasportatori iscritti al relativo Albo sono deducibili al 100%.</p> <p>Per la telefonia fissa verificare che (i) il costo di acquisto (compresi il software, i beni utilizzati per la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc) e le relative spese di impiego e manutenzione vengano considerati deducibili nella misura dell'80% e (ii) la relativa Iva venga detratta al 100%.</p>	
160	<p>SPESE DI VITTO E ALLOGGIO</p> <p>Verificare che i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto sostenute da dipendenti o collaboratori per le trasferte vengano considerati deducibili nei limiti previsti.</p>	
161	<p>LIBERALITA' A DIPENDENTI</p> <p>In presenza di liberalità a favore di dipendenti verificare che l'impresa abbia tenuto conto dei limiti previsti per l'esenzione contributiva e fiscale.</p>	
162	<p>LEASING.</p> <p>Nella verifica dei leasing considerare quanto segue.</p> <p>Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 è ammesso in deduzione in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario, stabilito in relazione all'attività esercitata dall'impresa e in un periodo non inferiore a 12 anni per beni immobili. La deduzione fiscale nei periodi indicati è ammessa indipendentemente dalla durata contrattuale del leasing.</p> <p>Per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012 relativi alle autovetture delle imprese la deducibilità deve essere calcolata per un periodo non inferiore all'intero periodo di ammortamento (48 mesi).</p> <p>Verificare che venga rilevato l'eventuale risconto attivo su contratti di leasing in base al principio di competenza.</p> <p>Verificare la determinazione della quota parte di oneri finanziari per il calcolo della base imponibile Irap e del costo degli interessi passivi deducibili ai fini del reddito.</p> <p>Effettuare specifici controlli sulle operazioni di cessione dei contratti di leasing.</p> <p>Verificare che la quota capitale relativa al terreno nell'ambito dei contratti di leasing venga considerata in deducibile fiscalmente e ne sia comunque mantenuta evidenza extracontabile al fine del calcolo di eventuali future plusvalenze.</p>	
163	<p>SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI</p> <p>Per le svalutazioni e perdite su crediti verificare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la congruità della svalutazione fiscale (0,5% dei crediti); 	

	<ul style="list-style-type: none"> - la corretta suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo non deducibile; - l'eventuale superamento del limite massimo del fondo svalutazione crediti dedotto (5% dei crediti di natura commerciale); - l'avvenuta deduzione dei crediti di modesta entità (euro 2.500 / 5.000 a seconda del volume d'affari dell'impresa) scaduti da almeno sei mesi e cancellati, dei crediti prescritti e dei crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili e in presenza dei requisiti richiesti per la loro deducibilità; - la presenza di idonea documentazione a supporto delle perdite su crediti. 	
164	<p>RIMANENZE FINALI</p> <p>Verificare che la valutazione delle rimanenze sia conforme a quanto previsto dall'art. 92 del Tuir.</p> <p>Verificare che le opere, le forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla base dei corrispettivi pattuiti o liquidati.</p>	
165	<p>ACCANTONAMENTI</p> <p>Verificare che gli accantonamenti per rischi comprendano accantonamenti che hanno come contropartita la voce B4 del passivo dello stato patrimoniale (Altri fondi per rischi e oneri).</p> <p>Verificare che gli altri accantonamenti accolgano gli accantonamenti per costi e spese future che hanno come contropartita la voce B4 del passivo dello stato patrimoniale.</p> <p>Verificare che l'accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato, non rientrando nella deducibilità ammessa dalla derivazione rafforzata, venga ripreso quale variazione in aumento del reddito.</p>	
166	<p>OPERAZIONI E CONCORSI A PREMIO</p> <p>Verificare che, per gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio che superano rispettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell'esercizio, l'eccedenza non venga dedotta dal reddito e ne sia tenuto conto nel calcolo delle imposte anticipate.</p> <p>Verificare che gli accantonamenti vengano mantenuti suddivisi per anno di formazione.</p>	
167	<p>QUOTE ASSOCIATIVE E IMPOSTE INDIRETTE DEDUCIBILI</p> <p>Verificare che le quote associative dovute ad associazioni sindacali o di categoria vengano dedotte fiscalmente per cassa, così come anche le imposte indirette deducibili.</p>	
168	<p>EROGAZIONI LIBERALI</p>	

	<p>Verificare che le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale vengano dedotte nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.</p> <p>L'art. 83 d.lgs. n. 117/2017 prevede la deducibilità delle liberalità, in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciale, dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.</p>	
169	<p>IMPOSTE E TASSE</p> <p>Verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - venga dedotto il 60% (applicabile per l'esercizio 2021) dell'IMU versata per gli immobili strumentali; - siano considerate indeducibili le sanzioni amministrative, le pene pecuniarie e le imposte per le quali la norma stabilisce tale trattamento fiscale. 	
170	<p>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.</p> <p>Verificare che vengano distintamente rilevati (per soggetto erogante):</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dividendi percepiti al lordo delle ritenute subite ove applicabili; - gli altri proventi da partecipazioni, tra cui in particolare le plusvalenze derivanti da cessione delle partecipazioni escluse quelle di natura straordinaria. <p>Verificare inoltre che venga considerato quanto riportato di seguito.</p> <p>I dividendi sono iscritti nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.</p> <p>I dividendi sono tassabili nella misura del 5% secondo il criterio di cassa (verificare la variazione in diminuzione del 95%), salvo i dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list che sono imponibili al 100%.</p> <p>Anche i dividendi erogati da una partecipata non residente e assoggettati a ritenuta d'imposta estera, sono esclusi dal reddito di società di capitali per il 95% dell'importo lordo. Le imposte pagate all'estero in via definitiva (ritenute subite) generano un credito d'imposta nella stessa percentuale in cui i dividendi concorrono al reddito (5%).</p> <p>I dividendi incassati da società CFC sono esclusi da tassazione.</p> <p>Il reddito delle società CFC è stato tassato secondo le disposizioni fiscali previste dalla normativa.</p>	

171	<p>INTERESSI PASSIVI</p> <p>In relazione agli interessi passivi verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interessi passivi di mora non pagati vengano considerati indeducibili fiscalmente e ripresi in deduzione nell'esercizio di avvenuto pagamento; - per gli interessi passivi venga determinata la loro deducibilità fiscale ai sensi dell'art. 96 Tuir, mediante il confronto dell'eccedenza, rispetto agli interessi attivi, con il 30% del Rol; - vengano considerati eventuali riporti dall'esercizio precedente di interessi passivi o Rol; - venga calcolata l'eventuale eccedenza di interessi passivi o di Rol da rinviare al futuro. 	
172	<p>DIFFERENZE DI CAMBI</p> <p>Verificare che le differenze di cambi realizzate nell'esercizio a fronte di previsioni del precedente esercizio, vengano assunte come rilevanti nella determinazione del reddito.</p> <p>Verificare che le differenze su cambi non realizzate vengano escluse dalla determinazione del reddito.</p>	
173	<p>IMPOSTE SUL REDDITO</p> <p>Verificare che le imposte dirette (Ires e Irap) relative a esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) vengano iscritte alla voce 20.</p> <p>Verificare il calcolo e la rilevazione delle imposte anticipate o differite sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di un'attività o passività secondo i criteri civilistici e il valore attribuito alle singole attività o passività ai fini fiscali.</p> <p>Verificare il calcolo e la rilevazione delle imposte dirette, quali oneri o proventi, derivanti dalla partecipazione al consolidato fiscale.</p>	
174	<p>TRANSFER PRICE</p> <p>In materia di transfer pricing, verificare l'elenco delle transazioni rilevanti infragruppo al fine della verifica dell'adozione di metodologie previste dalle linee guida OCSE nelle stesse, transazioni quindi realizzate a valori che rispettino il principio della libera concorrenza. Tra i metodi applicabili sono contemplati: (i) CUP - confronto tra il prezzo praticato nella cessione tra imprese associate con il prezzo praticato tra parti indipendenti in circostanze comparabili; (ii) CPM - basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione infragruppo con il margine lordo realizzato in operazioni comparabili tra parti indipendenti.</p>	

	<p>L'adozione di metodi che garantiscano la determinazione di valori di libera concorrenza, deve essere osservata anche in occasione di finanziamenti infragruppo, concordando il tasso di remunerazione degli stessi.</p> <p>Verificare l'eventuale presenza di specifica documentazione idonea alla fruizione in sede di accertamento della c.d. "penalty protection" e, in tal caso, accertarsi che della stessa venga data preventiva comunicazione nella dichiarazione dei redditi mediante la casella relativa al "possesso documentazione" in materia di prezzi di trasferimento.</p> <p>Verificare la presenza di operazioni soggette alla rendicontazione Paese per Paese (cd. "Country by country reporting") e la raccolta della documentazione utile alla compilazione dello specifico quadro della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Verificare che venga valutata l'opportunità di effettuare accordi preventivi (APA) con l'amministrazione finanziaria per la determinazione dei prezzi di trasferimento.</p>	
--	---	--

N.	C. CONTO ECONOMICO: DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE.	Esito
175	<p>SOCIETA' NON OPERATIVE</p> <p>Verificare che venga effettuato il c.d. "test di operatività" per le società di comodo, ovvero si sia verificato se l'impresa rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione.</p> <p>Verificare inoltre se la società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel quinquennio precedente (esempio 2016-2020), ovvero in 4 periodi d'imposta se nel restante ha conseguito un reddito inferiore a quello minimo presunto.</p>	
176	<p>VARIAZIONI FISCALI ESERCIZIO PRECEDENTE</p> <p>Verificare che venga analizzato il dettaglio delle riprese fiscali dall'esercizio precedente per individuare quelle che incidono sull'esercizio in esame (esempio quota plusvalenza frazionata) e/o il riporto ad esercizi successivi (esempio accantonamento per vertenza non ancora conclusa).</p>	
177	<p>ALIQUOTA IRAP</p> <p>Verificare se, ai fini Irap, si rende applicabile una aliquota speciale per la particolare attività della società (es: società finanziarie, intermediari assicurativi) e individuare la tipologia di base imponibile ai sensi delle vigenti disposizioni.</p>	
178	<p>SOCIETA' COOPERATIVE</p>	

	<p>Nel caso di società cooperative verificare la sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente ai fini della particolare tassazione delle società cooperative.</p>	
179	<p>RIPORTO PERDITE IN OPERAZIONI STRAORDINARIE</p> <p>Nel caso l'impresa sia stata interessata da una fusione o scissione, verificare il c.d. "test di vitalità" per appurare la sussistenza delle condizioni per riportare e dedurre perdite fiscali di esercizi precedenti, e dell'esercizio dell'operazione se l'effetto fiscale è retroattivo, eccedenza di interessi passivi indeducibili ex. art. 96 Tuir e eccedenza Ace.</p>	
180	<p>ACE</p> <p>Verificare che venga determinata l'agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace), che esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile agli incrementi di capitale.</p> <p>La variazione in aumento del capitale proprio degli esercizi successivi al 2010 deve essere ricalcolata per tener conto delle disposizioni in vigore dal 2018 introdotte dal Decreto 3 agosto 2018. In particolare, ad esempio: (i) l'acquisto di quote di partecipazione cedute da società estranea al gruppo non genera riflessi ancorché la partecipazione fosse già posseduta in parte dalla società acquirente o da altra società del gruppo, (ii) il conferimento in denaro a favore di società del gruppo non residenti (o divenute tali a seguito del conferimento o costituzione) determina variazione in diminuzione, indipendentemente dalla persistenza della condizione di controllo, (iii) l'acquisto di partecipazione in società controllata non residente appartenente, quindi ceduta da società del gruppo non residente, determina variazione in diminuzione indipendentemente dalla persistenza della condizione di controllo, (iv) gli utili, accantonati a riserva, derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda non assumono rilevanza e occorre escluderli dall'accantonamento a riserva cumulativo.</p> <p>Per quanto riguarda le riserve da rivalutazione vi è da segnalare la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 889/2021 con la quale, in riferimento ad una riserva costituita successivamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato si è confermata l'irrilevanza della riserva da rivalutazione nel momento in cui la stessa viene iscritta, in quanto riconducibile nel novero delle riserve da "utili non disponibili in quanto derivanti da eventi valutativi"; - dall'altro si è affermata la concorrenza della predetta riserva alla base ACE man mano che la stessa viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori attraverso l'ammortamento. Tenuto conto che la riserva di rivalutazione è formata dall'iscrizione della differenza fra maggiori valori e imposta sostitutiva, o imposte differite, il realizzo deve essere determinato al netto delle stesse (per esemplificare, il realizzo della riserva di rivalutazione D.L. n. 104/2020 corrisponde al 97% del maggior ammortamento contabilizzato a conto economico). 	

	<p><u>Ace innovativa per il 2021</u> (le disposizioni che seguono sono applicabili solo per il bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).</p> <p>Verificare l'applicazione della maggiore aliquota del 15% (in luogo di quella ordinaria dell'1,3%) per gli incrementi di capitale realizzati nel 2021.</p> <p>Gli incrementi di capitale proprio rilevano a partire dal 1° gennaio 2021 a prescindere dalla data dell'apporto fino a concorrenza di un incremento netto di capitale proprio massimo di euro 5 milioni, indipendentemente dall'ammontare del patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio.</p> <p>La quota di reddito detassato per effetto dell'Ace innovativa può raggiungere euro 750.000 (euro 5 milioni * 15%) con un risparmio fiscale massimo di euro 180.000 (euro 750.000 * 24%).</p> <p>Le variazioni in aumento eventualmente eccedenti l'importo di euro 5 milioni sono sottoposte all'agevolazione Ace ordinaria.</p> <p>Al fine di agevolare anche le imprese in perdita, l'Ace innovativa può essere fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta applicando le aliquote Ires e Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.</p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, a partire dal giorno successivo a quello in cui si integra l'incremento (tramite versamento, rinuncia o delibera di accantonamento degli utili) e può essere altresì chiesto a rimborso o ceduto a terzi.</p> <p>In caso di fruizione del beneficio, sono previsti meccanismi di recapture qualora, nei due periodi d'imposta successivi al 2021, il patrimonio netto si riduca per cause non ascrivibili all'emersione di perdite in bilancio. Qualora il beneficio sia stato fruito già nel corso del 2021 sotto forma di credito d'imposta, i meccanismi di recapture operano anche per il 2021.</p>	
181	<p>DETRAZIONI FISCALI</p> <p>Verificare le spese che consentono di fruire di detrazioni d'imposta spettanti per riqualificazione energetica (65% o 50% ripartite in 10 anni) e/o adozione di misure antisismiche "sisma bonus" (70% o 80% ripartite in 5 anni) e valutare l'eventuale iscrizione di imposte anticipate per le quote di detrazione da fruire nei successivi esercizi.</p>	
182	<p>PATENT BOX</p> <p>Verificare che venga considerata la quota reddito detassabile a seguito di patent box.</p>	
183	<p>RIPORTO PERDITE</p> <p>Verificare che vengano individuate le perdite pregresse illimitate riportabili dalla precedente dichiarazione.</p>	

	<p>Le perdite pregresse limitate devono essere compensate con l'eventuale imponibile dell'esercizio nel limite dell'80%.</p> <p>Per le società di persone occorre tener conto della nuova normativa applicabile dal 2018.</p>	
184	<p>RITENUTE E IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO</p> <p>Raccogliere copia delle ritenute d'acconto subite e verificare, per le imposte pagate all'estero, che venga predisposta la traduzione sottoscritta dal legale rappresentante o, in caso di documentazione in lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, venga raccolta la traduzione giurata delle certificazioni.</p>	
185	<p>CONSOLIDATO FISCALE</p> <p>Verificare che venga valutata l'opportunità di esercitare l'opzione per il consolidato fiscale per l'esercizio in corso.</p>	
186	<p>RIDETERMINAZIONE ACCONTI</p> <p>Verificare che venga operata la rideterminazione degli acconti d'imposta a fronte di eventuali modifiche normative che lo dispongano.</p>	
187	<p>VISTO DI CONFORMITA'</p> <p>Verificare che venga raccolta la documentazione per il rilascio del visto di conformità in presenza di crediti d'imposta superiori a euro 5.000 per i quali si intende compensare il credito con tributi a debito di diversa natura.</p>	
188	<p>MODELLI ISA</p> <p>Verificare la compilazione dei modelli ISA, salvo la sussistenza di cause di esclusione o disapplicazione.</p>	
189	<p>DOCUMENTAZIONE PER DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p> <p>Verificare che venga raccolta la documentazione utile per l'elaborazione o verifica della dichiarazione dei redditi e Irap. In particolare, ad esempio: certificazioni, dati per quadro RV, dati per quadro RZ, ecc. sulla base dei dichiarativi dell'esercizio precedente e di eventuali particolari operazioni dell'esercizio in esame.</p>	

N.	D. CONCLUSIONE CONTROLLI DI BILANCIO - ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE AZIENDALE.	Esito
190	ATTESTAZIONE	

	Al termine delle attività e dei controlli di cui sopra è opportuno che venga conservata copia della procedura in esame sottoscritta dal responsabile aziendale per la formazione del bilancio.	
--	--	--

N.	E. ULTERIORI ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN SEDE DI FORMAZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO.	Esito
191	DATI DELL'IMPRESA Verificare la correttezza dei dati obbligatori che l'impresa indica negli atti e nella corrispondenza (ivi incluso il sito internet)	
192	ANALISI DI BILANCIO Verificare l'analisi di bilancio per margini, indici e grafici.	
193	SCADENZA CARICHE SOCIALI Verificare se, con l'approvazione del bilancio, vengono a scadere cariche sociali (amministratori, sindaci o revisori) al fine di attivare le opportune iniziative.	
194	CONTABILITÀ FISCALE DI MAGAZZINO Verificare l'avvenuto superamento dei limiti di legge e, in tal caso, la tenuta obbligatoria di scritture ausiliarie di magazzino.	
195	NOTA INTEGRATIVA Verificare la redazione della nota integrativa, conformemente al contenuto previsto dal codice civile e dagli OIC.	
196	RELAZIONE SULLA GESTIONE Verificare la redazione della relazione sulla gestione, conformemente al contenuto previsto dal codice civile e dagli OIC.	
197	DIFFERIMENTO TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO Verificare se sussistono cause di differimento dell'approvazione del bilancio e in caso positivo prendere visione della bozza del verbale di differimento.	
198	RELAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO Prendere visione della bozza di relazione del collegio sindacale o del revisore legale e del verbale introduttivo.	

	<p>Le società soggette all'obbligo di revisione legale (da parte del collegio sindacale o di un revisore legale) devono rilasciare la c.d. "Lettera di attestazione" debitamente sottoscritta.</p>	
199	<p>VERBALE ASSEMBLEA</p> <p>Prendere visione della bozza del verbale assembleare di approvazione del bilancio che riporta la destinazione del risultato dell'esercizio coerente con quella prevista in nota integrativa e che dispone altresì l'eventuale rinnovo di cariche sociali.</p>	
200	<p>NOMINA COLLEGIO SINDACALE O REVISORE</p> <p>Al superamento dei limiti di legge si provvede ad integrare la bozza di verbale con la nomina del collegio sindacale o del revisore.</p>	
201	<p>RENDICONTO FINANZIARIO</p> <p>Verificare la predisposizione del rendiconto finanziario, obbligatorio per le imprese con bilancio ordinario.</p>	
202	<p>PRIVACY</p> <p>Verificare che l'impresa abbia svolto attività di adeguamento alle normative in materia di Privacy e raccogliere il nominativo del consulente specializzato cui l'impresa si affida per il presidio della normativa.</p>	
203	<p>DICHIARAZIONI DEI REDDITI</p> <p>Verificare la predisposizione dei modelli della dichiarazione dei redditi e Irap.</p>	